

Centro Studi

**D**iritto **A**vanzato

Edizioni

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Assegno divorzile, funzione compensativa, onere della prova: non basta limitarsi a chiedere un accertamento della Polizia Tributaria

Dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi, va affermato che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento qualora (dalla documentazione in atti e dalle richieste istruttorie formulate dalle parti) non sia stata data una prova sufficiente della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile che, come è noto, è dovuto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione a sezioni unite ([11 luglio 2018, n. 18287](#)) non dipende soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o, come voleva una costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di "mezzi adeguati" il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma in ogni caso in cui si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale delle parti le cui cause risalgono al vissuto della coppia coniugale, dando in tal modo il giusto rilievo alle scelte e ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare. L'assegno diventa lo strumento che, adempiendo a una funzione compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio. In particolare, non il detto onere della prova non risulta adempiuto qualora non si sia né chiesto di dare alcuna prova in tal senso, essendocisi limitati a chiedere un accertamento della

*Polizia Tributaria, e i risultanti dalla documentazione in atti non siano tali da prospettare uno squilibrio economico tra i due coniugi.*

### **Tribunale di Civitavecchia, sentenza del 10.8.2018, n. 699**

*...omissis...*

Con ricorso depositato in data 17 luglio 2013 la xxxxx questo Tribunale, chiedendo di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, previa emissione dei provvedimenti provvisori secondo le modalità di cui nelle premesse del proprio atto e concludeva come segue:

- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: lo scioglimento del matrimonio civile);
- disporre l'affido condiviso del minore --- a entrambi i genitori con stabile collocamento presso il domicilio della madre;
- dichiarare H. obbligato a versare alla signora xxxa titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma di euro 350 mensili;
- dichiarare H. obbligato a versare alla signora xxxxxxa titolo di mantenimento del figlio la somma di euro 300 mensili;
- con erogazione diretta da parte della Ditta pasticceria "xxxxxx" sita in Bracciano presso il quale il xxx;
- disporre la condanna al risarcimento del danno biologico e morale anche in via equitativa per il comportamento tenuto dal resistente.

Il coniuge convenuto costituendosi in giudizio contestava le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e concludeva chiedendo:

- "1- dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi xxx,
- 2- disporre l'affidamento esclusivo del figlio xxx al padre con collocamento preferenziale presso lo stesso e con frequentazioni e visite della madre, previo un percorso di recupero del rapporto affettivo con il figlio e comunque in modalità protetta, alla presenza del padre e/o di persona di fiducia dallo stesso nominata;
- 3- disporre a carico della madre un contributo di mantenimento del figlio Gabriel pari a € 300,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, documentate e preventivamente concordate tra i coniugi; in subordine disporre che il padre si faccia carico di tutte le spese per il mantenimento ordinario del figlio, mentre le spese straordinarie saranno comunque ripartite al 50% tra i genitori;
- 4- i coniugi provvederanno ciascuno al proprio personale mantenimento."

Nel corso del giudizio veniva espletata istruttoria ed all'udienza del 12 aprile 2018, precisate le conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione.

Nel merito, ritiene il Tribunale che ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti giacché è decorso il termine previsto dalla legge dalla sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 882/70 (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non v'è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, avuto anche riguardo al tempo trascorso.

Deve, pertanto, essere dichiarata lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi *omissis*. Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, in quanto dalla documentazione in atti e dalle richieste istruttorie formulate dalle parti non è stata data una prova sufficiente della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'assegno divorzile che, come è noto, è dovuto, secondo l'orientamento più recente della Corte di Cassazione a sezioni unite (11 luglio 2018, n. 18287) non dipende soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o, come voleva una costante giurisprudenza, dall'esigenza di consentire al coniuge privo di "mezzi adeguati" il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma in ogni caso in cui si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale

delle parti le cui cause risalgono al vissuto della coppia coniugale, dando in tal modo il giusto rilievo alle scelte e ai ruoli che hanno caratterizzato la vita familiare.

L'assegno diventa lo strumento che, adempiendo a una funzione compensativa, consente al coniuge più debole di ricevere quanto ha dato durante il matrimonio.

La ricorrente non ha dato né chiesto di dare alcuna prova in tal senso essendosi limitata a chiedere un accertamento della Polizia Tributaria.

I redditi che risultano dalla documentazione in atti e che si aggirano intorno ai diecimila euro l'anno non sono tali da prospettare uno squilibrio economico tra i due coniugi.

Stante la maggiore età raggiunta dal figlio Gabriel --- viene a cessare la materia del contendere in ordine all'affidamento ed al collocamento dello stesso.

Relativamente alla misura del contributo al mantenimento del figlio --- convivente con la madre, posto a carico del padre, odierno resistente, riputa equo il Tribunale confermare integralmente la misura di euro 300,00 mensili fissata nel provvedimento emesso in data 4 maggio 2016 dal Giudice Istruttore a modifica dei precedenti provvedimenti, non essendo sopraggiunto alcun rilevante fatto nuovo e diverso e non essendo emerso alcun elemento nella fase di merito che induca il Collegio a differenti valutazioni.

Saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie afferenti il e come di seguito individuate in applicazione del "Protocollo Famiglia" in uso presso il locale Tribunale di Civitavecchia, come qui di seguito riportato:

- spese mediche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: visite specialistiche prescritte dal medico curante ed effettuarsi presso strutture pubbliche; cure dentistiche presso strutture pubbliche; tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e costo per medicinali prescritti dal medico curante di base e/o specialista;

- spese mediche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso privati; trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;

- spese scolastiche (da documentare) e che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti pubblici e università pubbliche, libri di testo; gite scolastiche senza pernottamento; trasporto pubblico;

- spese scolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private; corsi di specializzazione; gite scolastiche con pernottamento; corsi di recupero e lezioni private; materiale di corredo scolastico di inizio anno;

- spese extrascolastiche (da documentare) e che richiedono il preventivo accordo tra i genitori: attività sportive e relativi abbigliamento e attrezzatura; viaggi e vacanze.

Non può disporsi il versamento diretto ex art. 156 c.c. per la genericità delle indicazioni relative al terzo che sarebbe obbligato.

La domanda di risarcimento del danno "esistenziale" proposta dalla parte ricorrente deve essere rigettata non essendo emersi, anche alla luce della CTU espletata, comportamenti del ricorrente idonei a cagionare danno risarcibile.

Le ragioni della decisione in una con la natura e l'oggetto del presente procedimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

pqm

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2707/2013 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio *omissis*; ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento; il H. corrisponderà alla X entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ---, la somma mensile di euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese mediche e universitarie. Rigetta le ulteriori domande svolte dalla ricorrente. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Ordina al competente Ufficio dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente

sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.

Civitavecchia, 28 luglio 2018.

Il Presidente estensore

Francesco Vigorito

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

[www.LaNuovaProceduraCivile.com](http://www.LaNuovaProceduraCivile.com)